

Pillola del giorno dopo, assolta la farmacista che si rifiutò di dare il farmaco



La Corte d'Appello di Trieste sulla vicenda di una farmacista di Monfalcone. Esulta l'avvocato, il senatore leghista Simone Pillon. Il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Trieste, Marcello Milani: "I talebani non stanno solo in Afghanistan"

di VALENTINA AVON



03 luglio 2018

L'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, forte di una corposa letteratura, ha già stabilito che la pillola del giorno dopo, come quella dei 5 giorni dopo, non è abortiva ma contraccettiva. E nessuna legge concede ai farmacisti il diritto all'obiezione di coscienza. Nonostante questo, a Trieste la Corte d'appello ieri ha assolto da ogni addebito una farmacista di Monfalcone, che rifiutò di dare il farmaco. Esulta, anche nel suo profilo Facebook, l'avvocato difensore della farmacista, Simone Pillon, attualmente senatore e capogruppo della Lega in commissione giustizia al Senato: "Siamo ben felici che anche la Corte abbia voluto mandare esente da responsabilità penale la nostra assistita, che ha scelto coraggiosamente di seguire la voce della propria coscienza per difendere la vita umana fin dal concepimento".

Il diritto all'obiezione per i farmacisti è già stato oggetto di proposte di legge, mai approvate, da parte di chi si appella all'articolo 3 del codice deontologico dei farmacisti che recita: "Il farmacista deve operare in piena autonomia e coscienza professionale conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto per la vita".

Elisa Mecozzi, la farmacista, nel 2013, durante una guardia notturna, rifiutò appunto il farmaco a una donna che ne faceva richiesta con apposita ricetta (oggi non più necessaria, la contraccezione d'emergenza dal 2015 è a vendita libera per le maggiorenni). La donna era già stata assolta nel 2016 dal Tribunale di Gorizia, la richiesta era di 4 mesi di condanna per omissione o rifiuto di atti d'ufficio. L'assoluzione, oggi confermata, non fu perché il fatto non sussiste ma perché la farmacista venne dichiarata non punibile per la particolare tenuità del fatto. L'obbligo per i farmacisti di dare i farmaci per la contraccezione d'emergenza resta comunque valido.

Il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Trieste Marcello Milani ha commentato con *Repubblica* che "se come accaduto nella sentenza precedente l'assoluzione è dovuta non al fatto che il rifiuto fosse legittimo, non lo è, ma alla possibilità che la donna che la richiedeva potesse trovare comunque il farmaco che cercava, fossi l'avvocato difensore della collega aspetterei a esultare: quello della sua assistita non è un comportamento ripetibile, da altri e soprattutto da lei stessa, evitando l'azione penale in caso di denuncia". Quello che dice Milani è che se la donna che avrebbe dovuto avere il farmaco non l'avesse comunque trovato a pochi chilometri di distanza la farmacista sarebbe stata condannata, perché il reato tale resta: "La farmacia è una concessione governativa, non un negozio qualsiasi".

La soluzione per il presidente Milani potrebbe essere "concedere la possibilità dell'obiezione al farmacista, ma non alla farmacia, facendo in modo che ci sia sempre qualcuno disposto a fornire la contraccezione d'emergenza. Poi è chiaro che ognuno ha le proprie idee, i talebani non stanno solo in Afghanistan, e io non posso discutere le idee private, ma la legge ora quello dice". Ovvero che il farmaco va dato. Anche se non necessariamente deve essere presente in farmacia: la legge parla di obbligo di disponibilità di farmaci a base di estrogeni, però senza specificare di quale tipo (potrebbe esserci anche solo una normale pillola contraccettiva). Ma un farmaco non presente in farmacia può essere comunque richiesto, e la farmacia è tenuta a consegnarlo in breve tempo: "nell'arco di 12 ore qualsiasi

4/7/2018

Pillola del giorno dopo, assolta la farmacista che si rifiutò di dare il farmaco - Repubblica.it

farmacia è in grado di fornire quanto richiesto, ed è tenuta a farlo".

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA